

coltà, voteremo, così completato, il loro emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Giavazzi ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

GIAVAZZI. Brevissime parole. Poichè la finalità che si proponeva il mio emendamento è raggiunta anche dall'emendamento dell'onorevole Giuffrida, e poichè il mezzo che io proponevo per raggiungere questa finalità mi è porto anche dall'emendamento dell'onorevole Fontana, dichiaro che darò il mio voto sia all'emendamento dell'onorevole Giuffrida, sia a quello dell'onorevole Fontana, e così vien meno la ragione dell'emendamento mio. Al riguardo aggiungo una sola parola per quanto ha detto il collega Piemonte.

Qui siamo di fronte al proprietario espropriato, che deve ricevere il pagamento del bene che gli si espropria, e di fronte anche alla necessità di qualche espediente che permetta di trovare i mezzi necessari per l'esecuzione della legge, che non possono essere messi interamente a disposizione dallo Stato.

Questo espediente noi abbiamo creduto di trovare nelle cartelle fondiari, estese però soltanto a metà del prezzo di espropriazione dando contemporaneamente al proprietario, che non abbia fiducia in queste cartelle, la possibilità di sostituire o un canone annuale come ha proposto l'onorevole Giuffrida o la forma enfiteutica, come avevamo proposto noi e propone anche l'onorevole Fontana; le quali due forme raggiungono lo scopo di evitare la messa a disposizione di gran parte del capitale, che diversamente occorrerebbe all'esecuzione della legge, senza intaccare oltre il bisogno, il diritto del proprietario alla disponibilità del prezzo di esproprio.

PRESIDENTE. Non essendo presente l'onorevole Fontana, ha facoltà di svolgere il suo emendamento l'onorevole Valentini Ettore, che ne è pure firmatario.

VALENTINI ETTORE. Noi siamo venuti incontro precisamente a questa difficoltà, fornire cioè il mezzo per poter valorizzare il prezzo dei terreni che vanno ad espropriarsi. Le tre forme, cioè le cartelle, per coloro che vi hanno fiducia, il debito differito a quindici anni e garantito con ipoteca, e quello della concessione volontaria in enfiteusi, possono attenuare grandemente le difficoltà nascenti dalla mancanza del numerario.

Sento dire dai colleghi dell'estrema sinistra che bisognerebbe che fosse demandata anche all'ente espropriatore la facoltà dell'enfiteusi: ma noi abbiamo già troppo a lungo ragionato di questo, e la Camera ha già deli-

berato. La forma enfiteutica non è che una forma sostitutiva di quella del debito ipotecario pagabile in quindici anni: essa dev'essere lasciata in facoltà esclusiva del proprietario espropriato.

Ritengo perciò che tutte e tre le forme possano essere accolte dalla grande maggioranza della Camera, come quelle che metteranno il legislatore in grado di eseguire questa grande riforma.

PRESIDENTE. L'onorevole Majolo ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

MAJOLO. Io propongo che, se la Camera aderisce al concetto dell'emendamento Giuffrida, cioè approva che ci sia la facoltà del proprietario di optare per il pagamento della metà del prezzo, anzichè in cartelle, mediante pagamento in contanti, che questo pagamento sia fatto a rate ammortizzabili, del capitale e dell'interesse, al 4 per cento, in venti anni, per rendere meno gravosa questa smobilizzazione del debito.

D'altra parte propongo che, se garanzia ipotecaria vi dovrà essere, questa garanzia, come per il credito fondiario, sia fatta senza spese dell'ente espropriando.

DRAGO, relatore. Chiedo di parlare per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DRAGO, relatore. Sarebbe opportuno, per coordinazione, di dar lettura dell'articolo 47-bis. Tutto il funzionamento di queste cartelle fondiari, di cui si parla all'articolo 9, è descritto nell'articolo 47-bis.

Non si può non fare questa coordinazione fin da ora.

PRESIDENTE. Do semplice lettura dell'articolo 47-bis:

« Agli enti indicati all'articolo 6, escluse le società commerciali e i privati concessionari di opere di bonifica idraulica, l'Istituto nazionale, deve concedere, per il pagamento del prezzo di esproprio, una somma a mutuo non superiore alla metà del suo ammontare.

« Il mutuo sarà concesso contro prima ipoteca sugli stabili espropriati mediante cartelle di credito fondiario al cinque per cento emesse dallo stesso Istituto, ammortizzabili in trent'anni dalla data di loro emissione, e rimborsabili alla pari per estrazione annua secondo il piano di ammortamento e secondo le altre norme stabilite nella legge 16 luglio 1905, n. 646.

« L'Istituto avrà facoltà, dopo cinque anni, di riscattare le cartelle, pagandone l'importo alla pari. Il proprietario espropriato non potrà ricusare tali cartelle in